

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE NOVARESE 2000 E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CENTRO GINNASTICA MODERNA CAMERI" DI CAMERI (NO) PER L'UTILIZZAZIONE DELLA PALESTRA DI CALTIGNAGA.**

Il giorno ..... presso il Municipio di Caltignaga (NO), sito in Via Roma n. 16, si sono riuniti:

- l'Unione Novarese 2000 , c.f. 94039790038, con sede in Caltignaga – Via Roma 16, in persona del competente Responsabile di Area Amministrativa, rag. Marzia Cominola, nominata con decreto del Presidente dell'Unione Novarese 2000, cui esso Comune aderisce, del 31/10/2014, nel seguito semplicemente "Unione";

- l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Ginnastica Moderna Cameri", c.f. 94008300033, con sede in Cameri (NO), Via San Giuseppe 23/b, in persona del Presidente, sig. Roberto Porzio, dotato dei necessari poteri di rappresentanza in virtù dello Statuto Associativo, copia del quale è depositata agli atti del Comune, di seguito semplicemente "Associazione";

Le parti sopra identificate premettono quanto segue:

1. il Comune di Caltignaga, facente parte dell'Unione Novarese 2000 che cura la gestione dell'impianto, è proprietario della struttura annessa alla Scuola Primaria "G. Leopardi", denominata "Palestra", sita in Caltignaga (NO), Via Roma, identificata catastalmente al N.C.E.U. di Caltignaga al foglio 34, mappale 864 sub 9 la quale comprende al proprio interno la palestra vera e propria ed i pertinenti spogliatoi; tale struttura è destinata all'esercizio di attività sportive e ricreative e, nel seguito del presente atto, ci si riferirà alla stessa semplicemente come "Palestra";

2. l'Associazione, organizzazione senza scopo di lucro, avente quali finalità statutarie quelle relative all'esercizio di attività sportive ed in particolare della ginnastica, nelle varie forme, con attenzione anche all'attività sportiva per la terza età, intende utilizzare la Palestra nell'ambito delle proprie attività statutarie, rivolte anche ai cittadini residenti sul territorio dell'Unione.

Tanto premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra identificate concordano e stipulano quanto nel seguito.

**Art. 1. Oggetto**

Oggetto della presente convenzione è l'utilizzazione della Palestra da parte dell'Associazione, nel periodo dal 02/10/2017 al 31/05/2018, in modo compatibile con la propria primaria destinazione a servizio delle scuole e con le finalità dell'Associazione.

L'utilizzazione avverrà con il seguente calendario:

lunedì, dalle ore 17,00 alle ore 19,00

mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00

sabato (per un massimo di 4 giornate) dalle ore 9,00 alle ore 13,00

**Art. 2. Durata**

La validità della presente convenzione è di anni uno dal giorno della sottoscrizione e non è previsto il rinnovo automatico della medesima.

### Art. 3. Condizioni economiche

L'Associazione deve corrispondere mensilmente un canone per l'utilizzo degli impianti a questa concessi, pari ad € 80,00 entro il quinto giorno del mese successivo all'utilizzo.

Ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento unionale per l'utilizzo delle palestre comunali, l'Associazione deve versare, prima dell'inizio delle attività un deposito cauzionale pari ad € 200,00.

### Art. 4. Obblighi dell'Unione Novarese 2000

Successivamente, l'Unione garantirà le manutenzioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie nel tempo, in rispetto delle leggi vigenti.

L'Unione provvederà, inoltre, a stipulare le idonee polizze assicurative furto/incendio e atti vandalici sulle strutture concesse.

### Art. 5. Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si obbliga a prendere in consegna la Palestra nei giorni ed orari stabiliti, utilizzarla con la necessaria diligenza e prudenza e restituirla nello stesso stato della consegna.

L'Associazione, inoltre, si obbliga a consentire l'utilizzazione della Palestra esclusivamente ai propri iscritti ed unicamente in presenza di un proprio addetto, con funzioni di responsabile delle attività svolte.

L'Associazione provvederà, altresì, al riordino delle attrezzature utilizzate ed alla pulizia degli spogliatoi al termine delle proprie attività.

Qualora al termine delle attività non vi siano altri soggetti autorizzati ad utilizzare la Palestra, l'Associazione curerà lo spegnimento delle luci ed la chiusura degli accessi.

Durante l'utilizzazione della Palestra da parte degli iscritti all'Associazione ed in relazione a quanto precisato ai commi precedenti, tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative relative alle attività svolte dalla stessa o da essa autorizzate sono poste a carico della medesima e dei suoi rappresentanti o incaricati, nonché dei danni che dovessero essere arrecati alla Palestra.

Al riguardo, l'Associazione dichiara di essere dotata di idonee polizze assicurative, in particolare per responsabilità civile, sia per i danni procurati dagli associati, sia per quelli che essi dovessero patire, le quali dovranno essere esibite, a richiesta, al Comune.

### Art. 6. Atto di liberalità

L'Associazione, con spirito civico e di liberalità, dona all'Unione, affinché sia installato presso la Palestra, un apparecchio "defibrillatore", nuovo ed in regola con le vigenti normative, oltre a teca applicabile a muro e cartelli..

L'Unione si assume in carico la manutenzione del medesimo apparecchio.

### Art. 7. Riserva di utilizzazione

L'Unione si riserva il diritto di utilizzare la Palestra, in ogni caso, con priorità sull'Associazione per attività e/o manifestazioni sportive, culturali o sociali di interesse collettivo.

In tali evenienze, l'Associazione sarà avvisata con anticipo sufficiente ad organizzare le proprie attività, eventualmente spostandole in differenti giorni ed orari.

#### Art. 8. Poteri di controllo e sanzionatori

L'Unione si riserva il diritto di verificare periodicamente l'andamento dell'utilizzazione in conformità con quanto contemplato dalla presente convenzione.

L'accertata violazione delle norme contenute nella presente convenzione determina il potere autoritativo di risoluzione della medesima, previa contestazione scritta con raccomandata A.R. e assegnazione di adeguato termine per osservazioni o difese.

#### Art. 9. Cessione e recesso

Il rapporto stabilito fra le parti non è in nessun caso cedibile a terzi.

E' consentito il recesso anticipato da parte dell'associazione.

In presenza di giustificate motivazioni di natura normativa, ovvero di gravi motivazioni inerenti la pubblica necessità o incolumità, è consentito il recesso anticipato da parte dell'Unione.

L'Unione Novarese 2000

L'ASSOCIAZIONE